

Ordinanza del DFAE sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP-DFAE)

del 14 agosto 2012

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE),

visto l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 marzo 2011¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP),

ordina:

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina i livelli di controllo secondo l'articolo 9 capoverso 1 OCSP corrispondenti alle funzioni in seno al DFAE che figurano nell'allegato 1 dell'OCSP.

² I livelli di controllo sono definiti nell'allegato.

Art. 2 Aggiornamento dell'allegato

¹ L'unità Sicurezza DFAE verifica almeno ogni cinque anni la validità dell'allegato alla presente ordinanza.

² In caso di modifica dell'allegato 1 dell'OCSP, l'unità Sicurezza DFAE chiede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica, la modifica dell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2012.

14 agosto 2012

Dipartimento federale degli affari esteri:

Didier Burkhalter

RS 120.424

¹ RS 120.4

Allegato
(art. 1 cpv. 2)

Funzioni in seno al DFAE per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno al DFAE

Funzioni	Livelli di controllo
Segretario generale e suo supplente	12
Collaboratori personali del capo del Dipartimento	12
Capo dell'informazione e suo supplente	12
Assistenti del capo del Dipartimento	12
Relatori, consulenti	12
Segretario di Stato e suo supplente	12
Direttori e loro supplenti	12
Capo della sicurezza e suo supplente	12
Membri delle commissioni extraparlamentari per i quali si applicano i criteri secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a o b OCSP	12
Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione dei dati	11
Utenti del Sistema informatizzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD)	11
Portavoce	11
Usciere del capo del Dipartimento	11
Autista del capo del Dipartimento	11
Membri dello Stato maggiore incaricati di attività straordinarie	11
Membri dell'Organo direttivo in materia di sicurezza e loro supplenti permanenti	11
Vicedirettori e loro supplenti	11
Gestori dei rischi del DFAE	11

2. Funzioni supplementari in seno al DFAE

Funzioni	Livelli di controllo
Capimissione	12
Capi delle divisioni politiche e loro supplenti	12
Capo dell'Ufficio dell'integrazione e suo supplente	12
Specialisti IT	12
Capo del Centro di gestione delle crisi e suo supplente	12
Collaboratori che hanno accesso a informazioni classificate provenienti dalla NATO o dall'UE	11
Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno conoscenza in modo regolare e approfondito dell'attività governativa o di importanti affari di politica di sicurezza o che hanno regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna oppure a informazioni che, se svelate, potrebbero compromettere l'adempimento di compiti importanti della Confederazione, in particolare gli inviati speciali	12
Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno regolarmente accesso a informazioni classificate SEGRETO, per esempio i responsabili o i membri di gruppi di lavoro che esaminano temi come il disarmo e la non proliferazione nucleare, le questioni finanziarie internazionali o i sequestri di Svizzeri all'estero, i collaboratori incaricati in permanenza di dossier inerenti a tali temi, i collaboratori che rappresentano regolarmente la Svizzera in negoziati delicati e i collaboratori che hanno regolarmente accesso agli affari del Consiglio federale e del Parlamento	11
Collaboratori dei servizi diplomatici e dei servizi consolari, dei servizi generali o della cooperazione allo sviluppo che, conformemente alla descrizione del posto, hanno regolarmente accesso a informazioni classificate CONFIDENZIALE	10

